



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

**SOPRINTENDENZA REGIONALE PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI DELL'EMILIA-ROMAGNA**

Il Soprintendente Regionale

VISTO il Decreto Legislativo 20/10/1998, n. 368;

VISTO il Decreto Ministeriale 29/10/1999, n.490, costituente il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali;

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 7/9/2000 n.283;

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 29/12/2000, n. 441, con il quale è stato emanato il Regolamento recante le norme di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

VISTO il Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165;

VISTA la richiesta di alienazione del bene sotto descritto da parte della proprietà: Comune di Finale Emilia (Mo) presentata in data 11/03/1999;

RITENUTO che l'immobile denominato *Chiesa Parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo*, sito in provincia di Modena, comune di Finale Emilia (Mo), Via Cesare Battisti; segnato al N.C.E.U. di Finale Emilia (Modena) al Foglio n. 95, mappale B, confinante con Via Duomo e Corso Mazzini e mappali 163,164,165,166 foglio 95, come dall'unita planimetria catastale, riveste interesse particolarmente importante ai sensi del citato Decreto Legislativo 490/1999 per i seguenti motivi:

trattasi di edificio di grande pregio architettonico assegnabile al 1568/69 con significativi interventi settecenteschi, fra i quali quello dell'architetto Angelo Marescotti (anni 1770/1773);

RITENUTO che l'immobile è da considerarsi assoggettato "ipso jure" ai sensi dell'art.5 del citato Decreto Legislativo, alle disposizioni di tutela contenute nel decreto stesso, in quanto proprietà del Comune di Finale Emilia (Mo);

VISTA la relazione, prot. n. ~~21754~~ del ~~28/11/01~~, a firma dei funzionari responsabili del procedimento, con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio dell'Emilia, esaminata la documentazione presentata, ha espresso il proprio parere in merito alla richiesta di autorizzazione all'alienazione;

AUTORIZZA

L'alienazione del bene individuato con le seguenti prescrizioni:

- 1) Sia mantenuto l'uso attuale ad edificio di culto. L'immobile, nella sua interezza, non potrà essere trasformato o subire cambi d'uso;

- 2) Sono comunque richieste tutte le necessarie opere di restauro e conservazione di tutti gli elementi architettonici costruttivi tipici dell'epoca di edificazione secondo le consuete istanze del restauro conservativo sia per gli interni che per gli esterni;
- 3) Venga previsto ogni opportuno intervento di restauro, consolidamento e risanamento al fine di garantire la buona conservazione del bene secondo i disposti di cui al punto 2;
- 4) Sia prevista, nel contratto di alienazione, la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 11 del citato D.P.R. 283/2000;

RITENUTA, inoltre, l'opportunità di esplicitare il vincolo gravante, *ope legis*, sull'immobile notificandolo al soggetto proprietario e trascrivendolo presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;

DICHIARA

L'immobile denominato *Chiesa Parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo* meglio individuato nelle premesse e descritto nell'allegata planimetria catastale, presenta per i motivi sopra esposti interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 2 (comma 1 lettera a) del citato Decreto Legislativo 29/10/1999, n.490 ed è, pertanto, da intendersi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nello stesso Decreto Legislativo.


Il presente provvedimento sarà notificato, in via amministrativa, al rappresentante della proprietà sopra individuata e al Comune di Finale Emilia (Mo).

A cura del Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali dell'Emilia-Romagna, esso verrà, quindi, trascritto nei confronti della proprietà come sopra indicata, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Bologna, li 21 DIC. 2001

IL SOPRINTENDENTE REGIONALE
(Dott Arch. Elio Garzillo)



IL SOPRINTENDENTE
(Dott. Arch. *[Signature]*)



Matteo